

STATUTO della

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ROLLE ETS"

art. 1 - Denominazione e sede

1.1 La Fondazione "Casa di Riposo Don Rolle" fu fondata quale "Ospedale dei poveri" dal Can. Cav. Giovanni Battista Rolle ed eretto quale Ente morale con Regio Decreto del 24 maggio 1877 n. 1596. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1964 ha assunto la denominazione di "Casa di Riposo Don Rolle" ed ha avuto natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fino al 27 luglio 2015, quando ha assunto la qualifica di ONLUS.

Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dalla Regione Piemonte con determina n. 688 del 28 agosto 2015 e contestualmente è stato approvato il nuovo Statuto.

1.2 Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ROLLE ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Marene (CN) in Via Rolle numero 7. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso

comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli organi competenti. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte.

1.4 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

art. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 La "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ROLLE ETS", è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in particolare le seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a) D.Lgs. 117/2017);

2. interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co. 1 lett. b) D.Lgs. 117/2017);

3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. c) D.Lgs. 117/2017);

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);

5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. f) D.Lgs. 117/2017);

6. ricerca scientifica di particolare interesse (art. 5 co. 1 lett. h) D.Lgs. 117/2017);

7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 co. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017);

8. accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti (art. 5 co. 1 lett. r) D.Lgs. 117/2017);

9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 co. 1 lett. w) D.Lgs. 117/2017).

2.2 Le attività sopra indicate potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

* attività di supporto all'invecchiamento attivo nella Comunità marenese, attraverso la realizzazione di progetti e servizi dedicati alla popolazione anziana di Marene e dei territori limitrofi;

* attivazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale sul territorio, anche attraverso la compartecipazione a progetti di Servizio Civile Universale. In quest'ambito potranno rientrare iniziative di inserimento lavorativo in collaborazione con gli enti socio-assistenziali del territorio;

* sostegno e realizzazione di servizi e progetti volti a promuovere stili di vita corretti;

* organizzazione e supporto al volontariato locale dedito a supportare persone anziane, immigrate, con disabilità fisiche e cognitive o più in generale in condizione

di fragilità;

* valorizzazione e cura del patrimonio di proprietà della Fondazione o a lei affidato, attraverso l'apertura e il presidio degli spazi e interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia.

2.3 La Fondazione può esercitare attività diverse rispetto a quelle sopra elencate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni (art. 6 D.Lgs. 117/2017).

2.4 Unicamente per il perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

2.5 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti (art. 7 D.Lgs. 117/2017).

art. 3 - Volontari

3.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari.

3.2 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

3.5 Al fine della migliore gestione del servizio di volontariato, potrà essere individuata una figura di coordinatore dei volontari che avrà, tra gli altri, il compito di avanzare al Consiglio di amministrazione proposte ed iniziative utili al miglioramento dei servizi offerti.

art. 4 - Patrimonio e mezzi finanziari

4.1 Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di amministrazione all'incremento patrimoniale. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la

destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dagli avanzi di bilancio realizzati nel tempo.

4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici erogati per le attività realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 2;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

4.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

- il Revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

5.2 Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

art. 6 - Organo Amministrativo

6.1 L'organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

6.2 La nomina dei Consiglieri, da scegliere in prevalenza tra i cittadini residenti in Marene, è demandata:

* per n. 3 (tre) Consiglieri alla Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Marene, in persona del Parroco pro-tempore;

* per n. 2 (due) Consiglieri al Comune di Marene.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Marene si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

6.3 Tutti i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione per un massimo di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa il mandato che dura meno di due esercizi. I membri scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di

amministrazione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

6.4 Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. Non possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che:

- a) sono dipendenti o consulenti della Fondazione;
- b) hanno una lite pendente con la Fondazione o debiti con essa e siano legalmente posti in mora;
- c) ricoprono cariche politiche in enti locali o nel Parlamento nazionale nonché cariche analoghe in Organismi di diritto pubblico che hanno in atto rapporti contrattuali e di convenzione con la Fondazione;
- d) esercitano funzioni di controllo nei confronti della Fondazione.

6.5 I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

6.6 Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio

delle funzioni.

6.7 In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

6.8 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6.9 I componenti del Consiglio di amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6.10 Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

6.11 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

art. 7 - Funzioni del Consiglio di amministrazione

7.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione. Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;

- c. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente Statuto;
- d. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- e. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- f. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;
- g. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali ed altre forme di finanziamento della Fondazione;
- h. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività;
- i. approva il bilancio sociale ove previsto;
- j. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica;
- k. delibera la proposta di trasformazione, fusione, scissione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica;
- l. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Fondazione;
- m. individua le attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto;
- n. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;
- o. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge;

p. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste;

q. svolge tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.

art. 8 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

8.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

8.2 La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione purché in Italia.

8.3 L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di amministrazione.

8.4 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. art. 7 - punti f, j e k. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti

prevale il voto del Presidente.

8.5 Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.

8.6 Il verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione viene redatto dal Segretario, ove presente, ovvero, in mancanza, dalla persona incaricata dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

8.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

art. 9 - Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

9.3 Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di

competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di amministrazione stesso.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di età.

art. 10 - Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

art. 11 - Il Revisore Legale dei Conti

11.1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria la nomina di tale organo, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

11.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nell'apposito registro per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

11.3 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.

11.4 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo art. 10 - del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

11.5 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

11.6 Il Consiglio di amministrazione può deliberare la nomina del Revisore legale dei conti ovvero affidarne i relativi compiti all'Organo di controllo anche in assenza di specifico obbligo di legge.

art. 12 - Libri

12.1 La Fondazione redige e conserva il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione mentre l'Organo di controllo redige e conserva il libro delle proprie adunanze e/o deliberazioni.

12.2 Il Consiglio di amministrazione cura altresì la tenuta del registro dei volontari non occasionali.

art. 13 - Esercizi e Bilancio

13.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13.2 La Fondazione redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dalle vigenti norme e, ove richiesta, la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

13.3 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e tutti i documenti correlati, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio e i documenti correlati potranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

13.4 Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

art. 14 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

14.1 Ove ne ricorrano le condizioni di legge, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

14.2 Ricorrendone l'obbligo, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

14.3 Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

14.4 È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

art. 15 - Trasformazione, Fusione, Scissione

15.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. art. 7 - lettera k del presente Statuto.

art. 16 - Estinzione della Fondazione

16.1 La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

16.2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 17 - Disposizioni finali

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti

in materia ed alle norme accessorie e regolamentari di attuazione in particolare alle
norme contenute nel Codice del Terzo Settore (C.T.S.).

In originale firmato:

PELISSERO Edoardo

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)